

**FEDER.M.O.T.**  
**Federazione Magistrati Onorari di Tribunale**

00139 Roma - Via F. Miceli Picardi n. 20, int.5

Codice fiscale: 97248850584

Tel. 06.64490497 – Fax 06.62204955

**Intervento della Federazione Magistrati Onorari di tribunale all'audizione dell'8 maggio 2012 avanti alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica in materia di riforma della disciplina legislativa relativa alla responsabilità civile dei magistrati.**

Onorevole Presidente,

Onorevoli Senatori,

l'attuale dibattito politico sulla riforma della responsabilità civile dei magistrati si è attestato inizialmente su una contrapposizione assai netta tra i contrari e i sostenitori di un emendamento, proposto dal Senatore Pini, il quale, a qualsiasi onesto operatore del diritto è apparso da subito profondamente inconferente con le finalità proprie di una legge di recepimento del diritto comunitario.

L'Unione europea, infatti, non ha mai chiesto allo Stato Italiano di attuare una più severa disciplina della responsabilità civile dei singoli magistrati, ma di attuare una più effettiva tutela dei diritti delle persone danneggiate a seguito degli errori commessi dalla magistratura.

Tale legittima pretesa dell'Unione europea non solo non esclude l'istituto della rivalsa, ossia che sia consentito solo allo Stato, e non anche ai privati, di aggredire il patrimonio del singolo magistrato per conseguire il ristoro del danno da questi procurato, ma, al contrario, suggerisce, semmai, di attuare un rigoroso distinguo tra la più ampia colpa determinativa di danno risarcibile e la più circoscritta colpa giustificativa dell'azione di rivalsa, confinando quest'ultima nell'attuale alveo, già sin troppo capiente, del dolo e della colpa grave.

Prefigurare una qualsiasi colpa diversa o ulteriore rispetto alla colpa grave, già attualmente addebitabile al singolo magistrato, seppure in sede di rivalsa, significa infatti considerare il magistrato alla stregua di un qualsiasi pubblico funzionario chiamato ad applicare orientamenti burocratici più o meno consolidati.

Un magistrato è invece altro da un burocrate; non applica circolari e prassi interpretative, ma soggiace alla sola legge, disapplicando, se del caso, le stesse leggi contrastanti con superiori vincoli costituzionali e i regolamenti difformi dal vincolo legale.

Diversamente da un qualsiasi altro pubblico funzionario, pertanto, il magistrato non si limita ad applicare il diritto, ma si pronuncia secondo legge su fatti di per sé controversi, complessi e sui quali si è già creato un contenzioso e una difformità di interpretazione tra le parti processuali.

Che durante tale complessa attività siano commessi errori è dato ontologicamente ineliminabile, non solo per la obiettiva fallacità dell'azione umana in qualsiasi campo applicata, ma per la singolare difficoltà operativa in cui si trova la magistratura italiana nell'applicare uno dei diritti nazionali tra i più contorti e sovrabbondanti di norme, dovendo attuare tale gravoso compito applicando istituti processuali che

impediscono alla Corte di Cassazione, gravata da ruoli contenziosi ipertrofici, di svolgere una dirimente funzioni nomofilattica.

Tali considerazioni, sia chiaro, non escludono una più rigorosa tutela delle parti processuali, la cui posizione non può essere penalizzata per l'incapacità dello Stato membro di attuare una giurisdizione adeguata ai livelli di qualità stabiliti dalla normativa comunitaria; ma ciò non significa eliminare il filtro costituito dal meccanismo dell'azione indiretta, inteso quale strumento di tutela dell'indipendenza morale di qualsiasi magistrato che consente di impedire la consegna del giudice alle pretese attuali o future delle parti processuali sottoposte al suo giudizio.

L'impraticabilità di una più accentuata estensione dell'illecito civile di cui il magistrato debba rispondere è tanto più evidente ove si valuti la posizione dei magistrati onorari, i quali, con la sola eccezione dei giudici di pace, che rispondono oggi solo in caso di dolo, sono equiparati, per quanto riguarda le altre figure, ai magistrati di ruolo.

L'auspicio che intendiamo, quindi, rispettosamente formulare è che il Parlamento voglia piuttosto accordare la priorità a riforme di sistema che consentano alla giustizia di funzionare più efficientemente, inclusa tra esse una riforma della magistratura onoraria che non sia di mera ratifica dello *status quo*, ma che istituisca una nuova figura deputata a fornire sinergico supporto alle funzioni della magistratura di ruolo, sotto il vincolo di una imprescindibile indipendenza e di una adeguata stabilità economica e temporale, in conformità alla Raccomandazione n. 12 adottata il 17 novembre 2010 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, la quale può rappresentare, a nostro avviso, non solo nelle materie oggetto della odierna audizione, il più progredito e autorevole riferimento per una riforma in senso europeo della giustizia italiana.

Il Segretario Generale  
*Giovanni Pomarico*

Il Presidente  
*Paolo Valerio*